

Repertorio n.

BOZZA DI CONTRATTO D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A SOGGETTI MINORI E MINORI DISABILI DEL TERRITORIO E DEL SERVIZIO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER IL SUPPORTO NELL'AVVIO DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA') PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' (PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA), NELL'AMBITO DEI COMUNI AFFERENTI IL CONSORZIO C.I.S.A. OVEST TICINO DI ROMENTINO (NO) - PERIODO 01.05.2021-30.04.2024 - CIG: -----

-----REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno del mese di alle ore,
presso la sede del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei servizi
Socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino, in Romentino (NO), via Battista
Gambaro n. 47, avanti a me, autorizzato a svolgere attività
rogatoria in ordine ai contratti posti in essere dall'Ente stesso, alle
condizioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con deliberazione del Consiglio nazionale di
Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari comunali e provinciali n. 155 del 25 ottobre 2005, si sono
costituiti:
per una parte,

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO (di seguito, per brevità, **CISA**

Ovest Ticino), avente sede legale in Romentino (NO), via G.B. Gambaro,

n. 47 (codice fiscale e partita IVA n. 01622460036), in persona,

che interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di

Responsabile di Servizio - Area Strutture-Disabilità-Inserimenti

lavorativi del Consorzio, giusto Decreto di nomina del Direttore del

Consorzio prot. che le parti dichiarano di conoscere e che si

conserva agli atti del Consorzio - domiciliata per le funzioni presso la

sede consortile e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi degli articoli 107 e 109

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto

consortile;

e, per l'altra parte,

I componenti sopra costituiti, dei quali io Segretario rogante ho accertato

l'identità personale, la capacità ed i poteri, previa concorde rinuncia

all'assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, in

forza del quale stipulano e convengono quanto segue. -----

PREMESSO CHE:

A) con Deliberazione N.....si è approvato il capitolato, e il progetto

B) con Determinazione N... si è dato l'avvio al procedimento

(determinazione a contrarre)

C) il valore annuo stimato, presunto del contratto è di € di: € 213.660,00

oltre IVA 5% pari a € 10.683,00 per un totale di € 224.343,00, per il

triennio (2021/2024) di € 640.980,00, oltre iva 5% pari ad € 32.049,00,

per un totale stimato di € 673.029,00 (comprensivo di benzina per 95.000 km, circa, per il triennio, utile d'impresa, ed altri costi derivanti dal materiale di consumo di cancelleria, dal costo dei cellulari di servizio, e costi di amministrazione), oneri per la sicurezza non previsti.

-----**TUTTO CIO' PREMESSO**-----

L'I.A. e CISA Ovest Ticino (di seguito, congiuntamente definite "le Parti"), come sopra rappresentati e costituiti, convengono e sottoscrivono, in modalità elettronica e con firma digitale, quanto di seguito esposto:

Art. 1 - Norme regolatrici

1.1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, così come il capitolato tecnico.

1.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dalle sue clausole e dai suoi allegati:

a) dalle disposizioni applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato

c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Articolo 2 - Oggetto

2.1. Oggetto dell'affidamento è la gestione del Servizio di educativa Territoriale a favore di minori e minori disabili del territorio e il supporto nell'avvio di tirocini di inclusione sociale (Quota servizi fondo povertà) per

nuclei familiari in difficoltà (percettori del Reddito di Cittadinanza), residenti nel territorio del Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino.

2.2. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti e modalità dedotti e risultanti dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale di appalto, approvato con **deliberazione del Consiglio di Amministrazione** e del progetto/offerta presentato dall'I.A.

2.3. all'I.A. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice dei contratti pubblici.

Art. 3 - Durata del Contratto

3.1. L'appalto avrà una durata iniziale pari a tre anni consecutivi: con decorrenza 01 maggio 2021 e scadenza 30 aprile 2024. La durata di tre anni decorrerà in ogni caso dall'avvio effettivo del servizio.

3.2. Il CISA Ovest Ticino, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'I.A. è tenuta all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, eventualmente, a quelli più favorevoli per il CISA Ovest Ticino.

Art. 4 - Cauzione definitiva

4.1 L'I.A., prima della firma del contratto, dovrà prestare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione della gara, a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal presente

Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'I.A., ivi compresi gli eventuali maggiori costi che il Consorzio dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'I.A.

4.2 La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta del Consorzio e contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4.3 Al Consorzio competerà, inoltre, un incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Consorzio e stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo.

Resta salvo per il Consorzio l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4.4 L'I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Consorzio avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4.5 La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e potrà essere svincolata solo mediante dichiarazione liberatoria del Consorzio.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

5.1. Il presente contratto avrà un valore annuo stimato presunto di: € 213.660,00 oltre IVA 5% pari a € 10.683,00 per un totale di € 224.343,00, per il triennio (2021/2024) di € 640.980,00, oltre iva 5% pari ad € 32.049,00, per un totale stimato di € 673.029,00 (comprensivo di benzina

per 95.000 km, circa, per il triennio, utile d'impresa, ed altri costi derivanti dal materiale di consumo di cancelleria, dal costo dei cellulari di servizio, e costi di amministrazione), oneri per la sicurezza non previsti.

5.2. I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso. L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. La revisione prezzi si intende esclusa per l'intero periodo dell'appalto.

5.3 I maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal rinnovo del CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto Integrativo, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Consortile, solo sul costo relativo al personale in essere al momento dell'aumento e che ha lavorato per i servizi oggetto di gara nel periodo indicato, a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell'Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale.

5.4 Il CISA Ovest Ticino sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'I.A., mediante analisi degli elementi acquisiti presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

5.5. Il CISA Ovest Ticino provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC in corso di validità al fine del pagamento dei corrispettivi del servizio. -----

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

6.1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale di appalto e nell'offerta presentata in sede di gara dall'I.A.-----

6.2 Il personale dell'I.A. dovrà mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché riguardanti la privacy degli utenti dei quali sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s. m. i. e dal D. lgs 10.08.2018, n. 101.

6.3 L'I.A. deve prendere visione e rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. lgs 30/03/2001 n. 165*" e dal Codice di Comportamento dei dipendenti.

6.4 Il contratto stipulato potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o

risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora l'Amministrazione Consortile dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai suddetti codici di comportamento.

6.5 Tutto il personale addetto all'espletamento del presente servizio dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

6.6 Qualora vengano rilevate infrazioni da parte del personale impegnato nei servizi, le stesse dovranno essere segnalate, a cura dei Responsabili di servizio competenti, per iscritto al Consorzio. Il Consorzio inoltrerà, con le medesime modalità, la comunicazione al referente dell'I.A. che provvederà ad attivare le specifiche procedure di sua competenza, dandone contestuale comunicazione al Comune stesso, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 19.

6.7 Nelle more delle procedure di contestazione disciplinare del personale, l'I.A. si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento.

ART. 7 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

7.1 L'I.A. dovrà individuare un operatore, che assuma funzioni di referente/coordinatore per i servizi di educativa territoriale e di politiche attive del lavoro, con il compito di:

- mantenere un rapporto costante con i Responsabili e i servizi consortili di riferimento;

➤ gestire il personale garantendo una vigilanza costante sul medesimo;

➤ monitorare, in collaborazione con gli operatori la realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di gara, e gli obiettivi da raggiungere;

➤ prevedere momenti di sostegno al personale con attività di verifica e di supervisione;

➤ confrontare e verificare periodicamente con il Responsabile del Servizio competente sull'andamento del servizio;

➤ pianificare e rendicontare, con procedura informatizzata, l'intervento al Consorzio, la durata e il tipo di prestazione effettuata per ciascun utente ed inviare trimestralmente la relazione di andamento del servizio

7.2 Il coordinatore / referente dovrà essere in possesso di diploma del titolo di Educatore Professionale altra laurea pertinente al servizio oggetto del presente appalto e dotato di specifica esperienza.

Art. 8 - Subappalto e sub-contratti

Non è ammesso subappalto (1 c. art 105 D. Lgs. 50/2016).

Art. 9- Fatturazione e pagamenti

9.1 A fronte delle prestazioni richieste, di cui all'art. 3 del presente Capitolato d'appalto, il Consorzio corrisponderà all'I.A. il corrispettivo che risulterà in sede di aggiudicazione dell'appalto, calcolato sull'importo a base di gara, così come definito nel disciplinare di gara.

Con il corrispettivo predetto l'I.A. si intende compensata di ogni suo avere dal Consorzio senza diritto a nuovi o maggiori compensi.

04.08.2006, n. 248, come modificata dalla L. 134/2012).

9.6 La liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, tuttavia il Consorzio sospenderà la decorrenza dei termini, nonché il pagamento dei corrispettivi, in caso di irregolarità riscontrate e, comunque, fino all'esibizione della documentazione prevista. **.7** In caso di ritardo dell'I.A. nel pagamento delle retribuzioni e/o delle contribuzioni dovute al proprio personale dipendente, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Consorzio provvederà a pagare direttamente i lavoratori, detraendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti all'I.A. e al versamento dei contributi dovuti.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

10.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'I.A. si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. -----

10.3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi,

l'I.A. è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'I.A. non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10.4. l'I.A. ha comunicato al CISA Ovest Ticino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del richiamato articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, accesi in via non esclusiva presso Istituto Bancario, da servire per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. -----

10.5. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare deve essere tempestivamente notificata al CISA Ovest Ticino. -----

10.6. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'I.A., il codice identificativo di gara (CIG.....) attribuito da ANAC.

10.7. L'effettuazione di transazioni in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge. -----

Art. 11- Penali e rilievi

11.1 Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato l'I.A., oltre all'obbligo di eliminare ogni eventuale inconveniente verificatosi in relazione all'inadempienza contestatale, sarà soggetta a penalità.

11.2 In particolare, all'I.A. inadempiente, senza esclusione di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel capitolato, sarà applicata una sanzione pecuniaria definita nel limite massimo applicabile come sancito nell'art. 20 del Capitolato d'appalto.

11.3 Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli elencati nell'art. 20 del Capitolato, il Consorzio si riserva di comminare all'I.A. una sanzione il cui importo sarà determinato dall'Amministrazione consortile insindacabilmente, tenuto conto della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di prestazione (urgente o differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore Euro 260,00 né superiore a Euro 1.100,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11.4 L'applicazione delle sanzioni avverrà previa contestazione scritta dell'addebito da parte del Consorzio all'I.A. mediante lettera raccomandata o tramite PEC con avviso di ricevimento.

11.5 Nel termine di dieci giorni dal ricevimento, l'I.A. potrà far pervenire le proprie giustificazioni, in forma scritta, sulle quali giudicherà il Responsabile di servizio del settore. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento, o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il citato Responsabile, con propria determinazione, deciderà l'applicazione della sanzione e ne fisserà l'entità, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

11.6 Il totale delle penali in ciascun anno solare non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale annuale. Qualora oggettivi inadempimenti

alle condizioni contrattuali giustificano le ripetute applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 30.

11.7 Si procederà al recupero delle penalità da parte dell'Amministrazione comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da erogare all'I.A.

11.8 L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà al secondo classificato nella graduatoria di merito per la continuità del servizio, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'I.A.

Art. 12-Inadempimenti e risoluzione del contratto

12.1 Il Consorzio potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

12.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a tre giorni di apertura del servizio, per ragioni non imputabili a scioperi dei propri dipendenti, legittime cause di impedimento per forza maggiore, ordinanze delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica (es. per gravi calamità naturali); ➤ quando il soggetto si trovi in stato di insolvenza; ➤ cessione parziale o totale del servizio o subappalto; ➤ episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le disposizioni di legge in materia. 	
	<p>Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Consorzio dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.</p> <p>Qualora il Consorzio intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'I.A. a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.</p>	
	<p>12.3 La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Consorzio di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, all'I.A.</p>	
	<p>12.4 All'I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.</p>	
	<p>L'I.A. potrà essere chiamata, inoltre, al totale risarcimento di eventuali</p>	
	15	

danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Recesso unilaterale del CISA Ovest Ticino

13.1. Il CISA Ovest Ticino si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti pubblici, in qualunque tempo e fino al termine del contratto. In tal caso il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di relativa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

13.2. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

13.3. Il CISA Ovest Ticino recederà unilateralmente e senza indugio dal presente contratto anche nel caso in cui dalla B.D.N.A. pervenga un'informativa antimafia interdittiva nei confronti dell', atteso che alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'informativa non è stata ancora inviata e che non sono ancora decorsi 30 giorni dalla richiesta

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

14.1 E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

14.2 Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, che devono essere comunicate al Consorzio che ne prende atto con relativa determinazione.

14.3 Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, si farà espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del "Codice dei Contratti" D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Fallimento dell'Appaltatore

15.1. Il fallimento dell'I.A. comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. -----

Art. 16 - Quinto d'obbligo

16.1 L'Amministrazione consortile si riserva, comunque, la facoltà di ordinare servizi in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale complessivo dell'appalto come previsto all'art. 106, comma 12, D.LGS 18.04.2016, N. 50.

Art. 17 - Controversie

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione del contratto, la stessa viene risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile. Il collegio arbitrale giudicante è costituito a richiesta di una delle parti e viene composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo - con funzioni di presidente - in accordo tra le due parti o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Novara.

La decisione del collegio è pronunciata entro venti giorni dalla nomina del presidente. Le spese di procedimento sono liquidate sulla base delle vigenti tariffe professionali. La decisione del collegio determina altresì la misura con le quali tali spese, anticipate dalla parte che prende l'iniziativa del giudizio, dovranno essere ripartite tra le parti.

Art. 18 - Foro di competenza.

In caso di controversie relative all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato non risolvibili in via bonaria, foro competente è il Tribunale di Novara.-----

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

19.1 Nell'espletamento del servizio, l'I.A. dovrà attenersi alle norme previste dal Regolamento (UE) 679/2016. Il trattamento dei dati è di interesse pubblico, come indicato all'art. 6 par. 1 lett. e) e all'art. 9 par. 2 lett. g) GDPR: per gestire i servizi l'I.A. dovrà ricevere il mandato dalla stazione appaltante ed informare debitamente l'utenza circa l'autorizzazione e la modalità di gestione.

In particolare l'I.A.:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- dovrà limitarsi a trattare i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario per le operazioni indispensabili alla tutela e all'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto secondo quanto peraltro è previsto dal succitato Regolamento UE, attraverso la sottoscrizione di un documento che ne attribuisce gli oneri all'I.A. in qualità di Responsabile esterno.

19.2 Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla stazione appaltante entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del contratto.

19.3 L'I.A. dovrà, altresì, adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

20.1. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici. -----

20.2. Sono a carico dell'I.A. tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto. -----

20.3. La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell'I.A., a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto. -----

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici è stato redatto da me Segretario rogante mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. pagine.

Richiesto, io Segretario ho dato lettura del presente contratto ai componenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Per il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ovest-Ticino:

Certificatore firma digitale: _____

Validità firma digitale dal _____

Per l'I.A. -----

Certificatore firma digitale

Validità firma digitale dal fino